



COPIATO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.16761.12001(1)
Rif. N. 0094947 del 22.7.2010

Roma, 29.10.2010

OGGETTO: Art. 110 comma 9 lett. c) e d) del tulp.s. D.lgs 26.3.2010, n. 59 art. 71. Requisiti morali per l'accesso al commercio.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
Divisione IV promozione della concorrenza
Via Veneto, 33 00187
Roma

In relazione a quanto richiesto con la nota a margina indicata relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59 prevede espressamente che *“Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi”*.

La menzionata norma risulta essere ripropositiva del testo dell'art. 92 del t.u.l.p.s. che così dispone: *“Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”*.

I motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio enumerati nella norma di pubblica sicurezza sono, come noto, rigorosamente sopposti a verifica

COPIATO



Ministero dell'Interno

dall'autorità preposta al rilascio della licenza sia all'atto dell'avvio dell'attività, sia successivamente, in caso di sopravvenienza di siffatte cause impeditive.

Dal raffronto delle succitate disposizioni e considerato quanto stabilito dall'abrogato art. 2 comma 4 lett. c) della legge 287/1991, si può evidenziare che tra i presupposti che non consentono il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, il legislatore del 2010 ha ritenuto di richiamare *il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, e le infrazioni alle norme sui giochi*, omettendo in tale ultimo caso la previgente locuzione *lotto*.

Atteso che la qualificazione di *gioco d'azzardo* è contenuta negli artt. da 718 a 723 del C.P., deve ritenersi che le *infrazioni alle norme sui giochi* non possono essere assimilate al gioco d'azzardo, ma rappresentano una categoria distinta dalla prima e che vieppiù, non si circoscrive al gioco lotto andando a ricomprendere le infrazioni alle norme sui giochi gestiti dallo Stato.

In merito non è superfluo precisare che negli ultimi anni lo Stato italiano ha perseguito una forte politica espansiva del gioco pubblico regolamentando da una parte l'offerta al pubblico di nuovi giochi e dall'altra canalizzando l'offerta in circuiti controllati oltre che leciti, dando attuazione a tal fine a previsioni sanzionatorie connesse all'esercizio abusivo e/o fraudolento del gioco, contemplando correlativamente più stringenti requisiti di moralità in capo ai gestori/concessionari del gioco pubblico.

A parere di quest'Ufficio, in tale ottica deve essere collocata la norma in discussione che, se in ragione di quanto esposto, deve essere distinta da ogni altra fattispecie delittuosa, va comunque ad incidere sul titolo abilitante, prevedendone la decadenza in caso di accertamento di infrazioni alla normativa che disciplina il gioco pubblico.

Alla luce di quanto esposto appare allora necessario riconsiderare il contenuto dell'art. 110, comma 10 del TULPS, il quale dispone che: *Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.*

In sostanza, a seguito della modifica introdotta in materia di requisiti morali dall'art. 71, comma 2 del D.Lgs. 59/2010, l'accertamento di una

COPIATO



Ministero dell'Interno

infrazione alle norme sui giochi comporta la perdita dei requisiti morali ancor prima della intervenuta reiterazione prevista dal comma 10.

In ordine all'accertamento delle infrazioni alle norme sui giochi, fondamentale importanza assume l'accertamento della responsabilità delle violazioni.

In proposito, si richiama quanto rappresentato a codesto Ufficio con nota 557/PAS.7206.12000A(17) 4 del 19 giugno 2009, che per pronto riferimento si unisce in copia.

Il Direttore dell'Ufficio

(C. Aldo)